

**COMUNE DI PONSACCO**  
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA RURALE**

AGGIORNATO A SEGUITO DI PARERE AZIENDA U.S.L. DEL 05/08/2003

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

## **CAPO I**

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

#### **Art. 1**

##### **Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale su tutto il territorio comunale.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne e nelle aree coltivabili (anche se inserite nei programmi di edificazione), il corretto uso del territorio, la regimentazione delle acque pluviali, la ripulitura di fosse e capifosso, la ripulitura e lo sfalcio dei terreni incolti.

#### **Art. 3**

##### **Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

#### **Art. 4**

##### **Ordinanze**

Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente regolamento, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## CAPO II

### **PASCOLO - CACCIA - PESCA**

#### **Art. 5**

#### **Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

#### **Art. 6**

#### **Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### **Art. 7**

#### **Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, è vietato il transito di greggi e armenti nel centro abitato.

#### **Art. 8**

#### **Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

## CAPO III

### **CASE COLONICHE**

#### **Art. 9**

#### **Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

#### **Art. 10**

### **Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento comunale di igiene.

#### **Art. 11**

### **Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e di quelle provenienti da pozzi o cisterne.

#### **Art.12**

### **Stalle**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

#### **Art. 13**

### **Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Il trasporto dovrà essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche con carri coperti.

## **CAPO IV**

### **FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI**

#### **Art. 14**

### **Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera

tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

#### **Art. 15** **Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno entro settembre e, occorrendo, più volte.

Il materiale di risulta potrà essere depositato ai lati dei fossi e canali.

Nel caso in cui ciò non sia possibile tale materiale dovrà essere trasportato in luogo idoneo a cura e spese dei suddetti frontisti, consortisti e proprietari limitrofi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, il Sindaco intima gli stessi di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **Art. 16** **Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

#### **Art. 17** **Recisioni di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a recidere i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

#### **Art. 18** **Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro e qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi, ai fossi, ai capofossi ed ad ogni altro manufatto teso all'allontanamento delle acque meteoriche.

**Art. 19**  
**Canali ed altre opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V

**MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI  
ALL'AGRICOLTURA**

**Art. 20**  
**Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti;

b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni metereologiche avverse. Nei casi di trattamenti di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 ml (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva. L'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".

**Art. 21**  
**Uso di fertilizzanti**

L'uso di fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza eventualmente previste dalle vigenti normative da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi. Nel caso di somministrazione di materia fecale o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento tramite

appropriate lavorazioni del terreno.

## **Art. 22** **Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate o altri prodotti nocivi a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile. Tali prodotti devono essere utilizzati nel rispetto delle loro prescrizioni d'uso.

## CAPO VI

### **DETTENZIONE DI ANIMALI**

#### **Art. 23** **Obbligo di registrazione e distanze dal perimetro urbano**

Chiunque detiene animali di specie bovina, suina, ovi-caprina, equina, struzzi e animali da cortile (pollame, palmipedi, conigli, piccioni, faraone, ecc.) deve essere registrato presso la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Az. U.S.L..

La detenzione di animali di qualunque genere è consentita al di fuori del perimetro urbano, a condizione che i ricoveri, paddock, tettoie, recinti nei quali sono allocati gli animali siano posti alle distanze minime seguenti:

- a) allevamenti familiari
  - 25 ml da abitazioni, 10 ml da confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 ml;
  - per le concimaie di tali allevamenti (se previste) deve essere prevista una distanza di 50 ml da abitazioni, confini, strade di pubblico passaggio, spazi di uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 ml.
- b) allevamenti produttivi
  - 500 ml dal centro urbano, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 ml.
  - per le concimaie di tali allevamenti deve essere prevista una distanza minima di 500 ml dal centro urbano, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 ml.

Nella fase di localizzazione di tali strutture dovranno essere valutati i parametri che possono determinare una maggiore molestia (numero capi, venti dominanti, temperature, esposizione, conformazione del terreno, ecc.) e le tecniche che saranno adottate per limitare le emissioni odorigene, al fine di poter richiedere distanze maggiori di quella minima sopra citata.

All'interno del perimetro urbano possono essere detenuti solo animali di bassa corte (pollame, palmipedi, conigli, piccioni, faraone, ecc.), tenuti in condizioni igienico-sanitarie idonee, dettate dai competenti servizi della azienda U.S.L. e comunque per un indice complessivo determinato dalla presenza degli animali non superiore a 20, calcolato secondo gli indici unitari della Tab. 1.

Tabella 1

Faraona	2
Pollo	2
Palmipede	15
Coniglio	2
Piccione	0,4 con un massimo di 25 capi
Tacchino	15
Suino	30
Bovino	50
Struzzo	30
Equino	50
Ovino, Caprino	30

All'interno del perimetro urbano è consentita la detenzione di:

- gatti;
- cani da tenere nelle condizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti e dal vigente Regolamento comunale di tutela degli animali. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà attivarsi per eliminare il disturbo arrecato dal cane in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

Ai sensi della presente regolamentazione si definisce allevamento familiare quello in cui l'indice complessivo determinato dalla presenza degli animali sia non superiore a 60, calcolato secondo gli indici unitari di cui alla suesposta Tab. 1.

## CAPO VII

### **MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **Art. 24**

#### **Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche.



**Art. 25**  
**Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

**Art. 26**  
**Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e con le prescrizioni di volta in volta impartite dall'A.S.L. Sanità Animale competente territorialmente. Deroghe a questa disposizione possono essere concesse dall'autorità comunale in casi particolari (malattie infettive estremamente diffuse, oppure animali morti in luoghi inaccessibili) e sentiti i relativi servizi della azienda U.S.L. e dell'Arpat.

**Art. 27**  
**Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito ed in buone condizioni igieniche.

E' vietato tenere in promiscuità grossi animali con animali da cortile nella stessa stalla.

CAPO VIII

**MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

**Art. 28**  
**Transito di mezzi cingolati**

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo Regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

**Art. 29**  
**Strade vicinali (Art. 3, comma 1,p. 52, D.Lgs. 285/1992)**

Coloro che, transitando su strade comunali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario. Le strade vicinali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Il presente articolo costituisce principio per i proprietari di strade interpoderali non soggette ad uso pubblico.

CAPO IX

**TERRENI INCOLTI**

**Art. 30**  
**Pulizia e sfalcio dei terreni incolti**

I proprietari dei terreni incolti, anche all'interno del perimetro urbano, sono tenuti ad effettuarne lo sfalcio e la pulizia da erbacce, rovi, immondizie e sterpaglie al fine di eliminare il pericolo d'incendi oltre ad ogni e qualsiasi inconveniente igienico che potrebbe in qualsiasi modo recare pericolo per la pubblica salute ed incolumità, nonché notevole degrado visivo per la zona interessata.

CAPO X

**RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

**Art. 31**  
**Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

**Art. 32**  
**Accensione di fuochi**  
**(L.R. n° 47 del 11/03/1975, n° 39 del 21/03/2000 e n° 253 del 21/11/2000)**

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, non è permesso bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza da case, stalle, fienili e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

**CAPO XI**

**SANZIONI**

**Art. 33**  
**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

Per le violazioni più gravi costituite dall'inosservanza agli artt. :

- art.15 "Spurgo di fossi e canali";
- art.18 "Aratura dei terreni";
- art.19 "Canali ed altre opere consortili";
- art.28 "Transito dei mezzi cingolati";
- art.29 "Strade vicinali";
- art.30 "Pulizia e sfalcio dei terreni incolti";

si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, con una sanzione in misura ridotta pari ad Euro 166,70.

Per gli altri tipi di violazione alle norme del presente Regolamento, escluse quelle suddette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00, con una sanzione in misura ridotta pari ad Euro 83,30.

**Art. 34**  
**Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

**Art. 35**  
**Omessa ottemperanza alle Ordinanze**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze per il rispetto delle norme regolamentari, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 36**  
**Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere la sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Art. 37**  
**Sospensione dell'autorizzazione o della concessione**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XII

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 38**  
**Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti

i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

# Sommario

## CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze

## CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 8 Esercizio di caccia e pesca

## CAPO III CASE COLONICHE

- Art. 9 Costruzione di case coloniche
- Art. 10 Igiene delle case coloniche
- Art. 11 Incameramento delle acque piovane
- Art. 12 Stalle
- Art. 13 Concimaie

## CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

- Art. 14 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 15 Spurgo di fossi e canali
- Art. 16 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 17 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 18 Aratura dei terreni
- Art. 19 Canali ed altre opere consortili

## CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 20 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 21 Uso di fertilizzanti

Art. 22 Cartelli per esche avvelenate

## CAPO VI DETTENZIONE ANIMALI

Art. 23 Obbligo di registrazione e distanze dal perimetro urbano

## CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 24 Obbligo di denuncia

Art. 25 Isolamento per malattie contagiose

Art. 26 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 27 Igiene degli animali nelle stalle

## CAPO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 28 Transito di mezzi cingolati

Art. 29 Strade vicinali

## CAPO IX TERRENI INCOLTI

Art. 30 Pulizia e sfalcio dei terreni incolti

## CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 31 Culture agrarie - Limitazioni

Art. 32 Accensione di fuochi

## CAPO XI SANZIONI

Art. 33 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 34 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 35 Omessa ottemperanza alle Ordinanze

Art. 36 Sequestro e custodia di cose

Art. 37 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

## CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Entrata in vigore del regolamento